

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2023, n. 17-6512

Approvazione misure straordinarie per far fronte all'aumento dei prezzi, nell'ambito degli accordi di programma stipulati tra la Regione Piemonte e gli Enti locali, in coerenza con gli Ordini del Giorno del Consiglio regionale n. 887 e n. 892 del 16 novembre 2022.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- a partire dal 2020, a seguito della pandemia da Covid-19 e dell'attuale conflitto in Ucraina, si è registrato e si sta registrando un vertiginoso aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche e ciò, in tema di appalti pubblici, comporta un incremento dei costi contrattuali;
- la problematica dell'aumento costi dei materiali e relativa compensazione prezzi continua a coinvolgere sempre più gli operatori e, negli ultimi tempi, il legislatore nazionale sta cercando di individuare nuovi strumenti per far fronte all'aumento dei costi degli appalti pubblici ed evitare che le imprese subiscano eccessivi pregiudizi economici.

Richiamato, a tal proposito, che:

- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con L. 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", all'articolo 1-*septies* ha previsto la possibilità di procedere alle compensazioni previste dalla legge mediante l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- l'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede l'obbligo, per i bandi o gli avvisi pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole di revisione dei prezzi;
- il suddetto articolo 29, comma 1, alla lettera b), introduce, sempre a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione, anche in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- al comma 7, il medesimo articolo 29, prevede che per tali compensazioni possono essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- con la nota del 15 febbraio 2022 l'ANAC ha invocato un intervento urgente da parte del Parlamento e del Governo per far fronte all'aumento dei costi anche per le materie prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture;
- l'articolo 25 del D.L. 17/2022 estende la compensazione di cui al sopra richiamato articolo 1-*septies* del D.L. 73/2021 ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, estendendo la compensazione agli aumenti verificatisi nel primo semestre del 2022 e introducendo un limite del 50% dell'utilizzo delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- l'articolo 26 del D.L. 50/2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, prevede meccanismi di revisione di prezzi mediante un aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali o, nelle more, mediante un incremento fino al 20 per cento dei prezzari regionali, stabilendo inoltre che possono essere utilizzate: le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia

prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

- i Decreti adottati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno ad oggetto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica.

Premesso, inoltre, che:

- con la deliberazione n. 39-4096 del 12 novembre 2021 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi in materia di Accordi di Programma per gli anni 2021-2024;
- con la DGR n. 39 – 5095 del 20 maggio 2022 è stato approvato l'avviso per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024;
- con la D.D. n. 275/A2104B/2022 del 13 ottobre 2022 sono stati approvati gli elenchi in esito all'istruttoria relativa al sopra citato Avviso.

Preso atto degli ordini del giorno 887 e 892 del Consiglio regionale, approvati all'unanimità nell'adunanza del 16 novembre 2022, con i quali rispettivamente:

si invita il Presidente e la Giunta regionale ad impegnare, qualora disponibili, risorse derivanti da nuove attribuzioni di fondi FSC o fondi regionali destinati agli Accordi di Programma, al fine di consentire la realizzazione delle opere oggetto di Accordo di Programma con la Regione Piemonte, il cui intervento non sia lottizzabile o ridotto per consentire una minor spesa;

si impegna il Presidente e la Giunta regionale a valutare compatibilmente con le eventuali risorse disponibili il sostegno economico agli EE.LL piemontesi al fine di assicurare il completamento o la realizzazione delle opere pubbliche oggetto di appositi accordi di programma stipulati fra la Regione e gli stessi Enti territoriali, valutando la possibilità di rifinanziare l'apposito fondo regionale per il finanziamento degli accordi di programma per le annualità 2023 - 2024 - 2025.

Preso atto, inoltre, che, in considerazione dell'attuale aumento dei prezzi, gli Enti territoriali sottoscrittori di Accordi di programma con la Regione Piemonte hanno avanzato richiesta formale di sostegno economico per far fronte all'aumento dei prezzi, al fine di realizzare o completare le opere oggetto dei suddetti Accordi, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport.

Ritenuto, pertanto, necessario intraprendere misure straordinarie per far fronte all'aumento dei prezzi, nell'ambito degli accordi di programma stipulati tra la Regione Piemonte e gli Enti locali, al fine di assicurare il completamento o la realizzazione delle relative opere.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, in un'ottica di semplificazione e di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, risulta opportuno prevedere che:

a. gli Enti locali sottoscrittori di vigenti Accordi di programma con la Regione Piemonte, fermo restando l'obbligo di comunicazione e rendicontazione all'Amministrazione regionale, possano:

a.1. utilizzare le economie, comprese le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi;

a.2. rimodulare gli interventi previsti, qualora questi siano frazionabili, se, con le risorse definite prima dei rincari, sia possibile portare a compimento parziale l'Accordo stesso, purché venga assicurata l'organicità e la funzionalità delle opere;

b. al fine di valutare la possibilità di riconoscere un sostegno economico aggiuntivo, mediante eventuali risorse disponibili, anche con nuove attribuzioni di fondi FSC o fondi regionali per il finanziamento degli Accordi di programma per le annualità 2023-2024-2025, occorre una

ricognizione delle esigenze degli Enti locali sottoscrittori di Accordi di programma, da individuarsi entro il 28 febbraio 2023, stabilendo che l'eventuale integrazione economica qualora riguardi realizzazione di interventi non ridotti per consentire una minor spesa o non frazionabili aventi progetti preliminari e/o definitivi che prevedano, nel quadro economico, valori precedenti ai rincari avvenuti, ricada in una delle seguenti situazioni:

- b.1. interventi i cui relativi appalti di lavori siano stati sospesi a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia, nonché per la difficoltà di approvvigionamento delle stesse, che ne abbiano impedito la prosecuzione a regola d'arte;
- b.2. interventi le cui relative procedure di appalto di lavori siano andate deserte a causa di importi posti a base di gara e presenti nel quadro economico non adeguati ai prezzi reali;
- c. possano presentare richiesta di integrazione gli Enti locali i cui Accordi di programma non siano stati sottoscritti in esito al recente Avviso di cui alla D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022 (in attuazione degli indirizzi della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021), in quanto per quelli conseguenti al citato Avviso la procedura di stipula dell'Accordo è stata completata dopo l'approvazione dell'ultimo prezzario regionale vigente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17".

Vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)".

Vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma".

Vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, quali misure straordinarie per far fronte all'aumento dei prezzi, nell'ambito degli accordi di programma stipulati tra la Regione Piemonte e gli Enti locali, al fine di assicurare il completamento o la realizzazione delle relative opere, in coerenza con gli Ordini del Giorno del Consiglio regionale n. 887 e n. 892 del 16 novembre 2022, le seguenti disposizioni:

a. gli Enti locali sottoscrittori di vigenti Accordi di programma con la Regione Piemonte, fermo restando l'obbligo di comunicazione e rendicontazione all'Amministrazione regionale, possono chiedere di:

- a.1. utilizzare le economie, comprese le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi;
- a.2. rimodulare gli interventi previsti, qualora questi siano frazionabili, se, con le risorse definite prima dei rincari, sia possibile portare a compimento parziale l'Accordo stesso, purché venga assicurata l'organicità e la funzionalità delle opere;

b. al fine di valutare la possibilità di riconoscere un sostegno economico aggiuntivo, mediante eventuali risorse disponibili, anche con nuove attribuzioni di fondi FSC o fondi regionali per il finanziamento degli Accordi di programma per le annualità 2023-2024-2025, si demanda alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport di effettuare una ricognizione delle esigenze degli Enti locali sottoscrittori di Accordi di programma, da individuarsi entro il 28 febbraio 2023, stabilendo che l'eventuale integrazione economica qualora riguardi realizzazione di interventi non ridotti per consentire una minor spesa o non frazionabili aventi progetti preliminari e/o definitivi che prevedano, nel quadro economico, valori precedenti ai rincari avvenuti, ricada in una delle seguenti situazioni:

b.1. interventi i cui relativi appalti di lavori siano stati sospesi a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dell'energia, nonché per la difficoltà di approvvigionamento delle stesse, che ne abbiano impedito la prosecuzione a regola d'arte;

b.2. interventi le cui relative procedure di appalto di lavori siano andate deserte a causa di importi posti a base di gara e presenti nel quadro economico non adeguati ai prezzi reali;

c. possano presentare richiesta di integrazione gli Enti locali i cui Accordi di programma non siano stati sottoscritti in esito al recente Avviso di cui alla D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022 (in attuazione degli indirizzi della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021), in quanto per quelli conseguenti al citato Avviso la procedura di stipula dell'Accordo è stata completata dopo l'approvazione dell'ultimo prezzario regionale vigente;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)